

▪ **DESTITUZIONE DAL SERVIZIO**

Consiglio Di Stato, Sez. V - sentenza 23 novembre 2007 n. 6015

Il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, previsto dall'art. 24, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1995 (secondo cui, a pena di estinzione, "il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione d'addebito"), deve intendersi riferito alla data di adozione del provvedimento disciplinare e non già alla sua successiva comunicazione all'interessato. La mancata indicazione nel provvedimento di destituzione di un pubblico dipendente dei termini e dell'autorità a cui è possibile ricorrere non comporta l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce presupposto per il riconoscimento della scusabilità di un eventuale errore. **E' pertanto legittimo il provvedimento di destituzione dal servizio di un dipendente pubblico motivato con riferimento: 1) a molteplici assenze dal servizio del dipendente,** che in precedenza avevano dato luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari più lievi (nella specie, cinque censure, un richiamo e quattro sospensioni dal servizio); **2) alla pervicace intenzionalità del dipendente nel continuare a violare gravemente i propri doveri; 3) alla volontà di assentarsi dal servizio, nonostante l'avvenuta comunicazione del giudizio di idoneità al servizio stesso; d) alle violazioni al dovere di rimanere a casa per consentire visite di controllo** in determinate fasce orarie, senza offrire alcuna giustificazione o giustificazione idonea. La sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, per la sua stessa natura, non può che avere decorrenza immediata, rappresentando l'espressione della volontà dell'Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro immediatamente per le gravi ragioni sottostanti, tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del medesimo rapporto di lavoro. Il carattere recettizio del provvedimento non inficia tali conclusioni, giacché recettizio è l'atto i cui effetti si producono o iniziano a prodursi nel momento in cui sia pervenuto a conoscenza del destinatario, ma ciò non significa che lo stesso atto non possa avere decorrenza retroattiva rispetto alla comunicazione.